

COMUNE DI ATZARA

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

01. IL COMUNE DI ATZARA E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI, REGIONALI E DELLA C.E.E. .

ART. 02

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ATZARA CONFINA CON QUELLO DEI COMUNI DI SORGONO, BELVI' , MEANA SARDO, SAMUGHEO E SI DIVIDE IN VICINATI DENOMINATI: MONTIGA E SUSU, MONTIGA E JOSSO, SU FRUSCU.

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, ADOTTATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 03

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE' PROMUOVE LO SVILUPPO, IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

ART. 04

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLO STUDIO; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLA SALUTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL' AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA. OPERA PER L' ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AD ANZIANI, MINORI, E AGLI INABILI ED INVALIDI.

ART. 05

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L' AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO.

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, PROMUOVE LA TUTELA, LO SVILUPPO, LA DIFFUSIONE E L' INSEGNAMENTO DELLA CULTURA E DELLA LINGUA DELLA

COMUNITA' E DEL POPOLO SARDO, LA RICERCA E L'AMMODERNAMENTO DELLE RADICI STORICHE E DELLE TRADIZIONI DELLA COMUNITA'.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, DI CUI ALL' ARTT. 63 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE PERSEGUITE DAGLI ENTI.

ART. 07

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SECONDO LE ESIGENZE E LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

ART. 08

SVILUPPO ECONOMICO.

01. IL COMUNE REGOLAMENTA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE ATTE A STIMOLARE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA RIMUNERAZIONE DEL LAVORO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

04. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTITUISCE FORME ASSOCIATIVE, DI

AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI.

ART. 09

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, POLITICHE, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 10

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE.

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, ADOTTA ED ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

ART. 11

SERVIZI PUBBLICI.

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A CAPITALE PUBBLICO PRIVATO;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DI SERVIZI;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ART. 12

ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

ART. 13

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE DI BILANCIO SONO DICHIARATI DECADUTI.

04. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 14

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 15

DIMISIONI DEL CONSIGLIERE.

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE E DEVONO ESSERE COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE UTILE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO CIRCOSCRIZIONALE DI CONTROLLO, LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA PRESA DI ATTO DELLE DIMISSIONI.

ART. 16

CONSIGLIERE ANZIANO.

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE PIU' VOTATO.

ART. 17

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA MINIMO TRE COMPONENTI.

02. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE, PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI, COPIA DEGLI ATTI DELIBERATIVI PRODOTTI. NEL CASO IN CUI IL GRUPPO DI MINORANZA NON RAGGIUNGA IL NUMERO DI TRE A QUELLO MAGGIORITARIO, DEVONO ESSERE INVIATI GLI ATTI.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18

IL CONSIGLIO COMUNALE. POTERI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/1990 E DAL PRESENTE STATUTO;

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 19

PRIMA ADUNANZA.

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 23 E 24 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 20

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETT. B) DEL SUCCESSIVO COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL 01 GENNAIO AL 15 LUGLIO E DAL 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA

ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, IL

SEGRETARIO COMUNALE SEGNERA' ENTRO DUE GIORNI L'INADEMPIMENTO AL VICESINDACO IL QUALE DOVRA' CONVOCARE IL CONSIGLIO ENTRO DIECI

GIORNI, FERMO RESTANDO OLTRE TALI TERMINI IL POTERE PREFETTIZIO DI CUI ALL' ARTT. 36 , 04 COMMA DELLA LEGGE N. 142/90 .

05. IN CASO D'URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTIQUATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI

DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA

LEGGE, PREVIA DIFFIDA.

ART. 21

ORDINE DEL GIORNO.

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO SIA CONVOCATO DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI I PUNTI DA LORO RICHIESTI DOVRANNO FIGURARE AI PRIMI PUNTI DELL' O.D.G. .

ART. 22

CONSEGNA DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE.

01. L'AVVISO AI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL MESSO COMUNALE E

CONSEGNATO AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE.

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI

ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 23

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' PIU' UNO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA

RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELLE SEDUTE:

- A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
- C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

ART. 24

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI.

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

- A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 25

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA E LA PUBBLICITA' DA DARE ALLE SEDUTE.

ART. 26

DELLE VOTAZIONI.

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 27

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI ARTICOLA IN COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, REALIZZATA MEDIANTE VOTO PLURIMO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, FACOLTATIVE E LA LORO COMPETENZA PER MATERIA.

ART. 28

REGOLAMENTO INTERNO.

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 01 A AL CAPO 02 DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 29

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE PRESIEDE, E DI QUATTRO ASSESSORI, DI CUI UNO PUO' ESSERE SCELTO FRA I CITTADINI ELETTORI DEL COMUNE DI ATZARA NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 , ED AVENTI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

ART. 30

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO EDI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO EDI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, DEVONO ESSERE DEPOSITATE AGLI ATTI DEL CONSIGLIO NEL QUALE SI DISCUTE DELL' ELEZIONE ALMENO 48 ORE PRIMA DELL'ORA STABILITA PER L'INIZIO DELLA SEDUTA;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 E 39 , COMMA

01 , LETT. B) N. 01), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N.

142

ART. 31

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E ASSESSORE.

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 32

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI.

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI PUO' FAR LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DALLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE, SE TALI SONO GLI INTENDIMENTI DEI RESTANTI MEMBRI DELLA GIUNTA.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE - AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 33

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE.

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE

POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA TRAMITE MESSO COMUNALE, AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, IL SEGRETARIO COMUNALE SEGNALERA' ENTRO DUE GIORNI L'INADEMPIMENTO AL VICESINDACO IL QUALE DOVRA' CONVOCARE IL CONSIGLIO ENTRO 10 GIORNI FERMO RESTANDO OLTRE TALI TERMINI IL POTERE PREFETTIZIO DI CUI ALL' ARTT. 36 QUARTO COMMA DELLA LEGGE 142/90 .

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL SINDACO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 34

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI.

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT.

B), N. 01), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, IL SEGRETARIO COMUNALE SEGNALERA' ENTRO DUE GIORNI L'INADEMPIMENTO AL CONSIGLIERE ANZIANO IL QUALE DOVRA' CONVOCARE IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 10 GIORNI, FERMO RESTANDO OLTRE TALI TERMINI IL POTERE PREFETTIZIO DI CUI ALL' ARTT. 36 QUARTO COMMA DELLA LEGGE N. 142/90 .

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 35

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE.

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

03. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 32 COMMA 02 DEL PRESENTE STATUTO.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 32 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 36

REVOCA DEGLI ASSESSORI.

01. L' ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E' DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DEI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

SEZIONE 02

ART. 37

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA.

01. L' ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE.

05. CON LE STESSE MODALITA' LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI ASSENZA, IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA. IN MANCANZA DI SINDACO E VICE SINDACO NE FA LE VECI L' ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO. SU SINGOLI PROBLEMI SPECIFICI IL SINDACO PUO' DARE ATTRIBUZIONI ANCHE A SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI.

07. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

ART. 38

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA.

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, A AGLI

ORGANI DI DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 39

ADUNANZE E DELIBERAZIONI.

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO O DA CHI NE FA LE VECI.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

05. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI. ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 29 DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 40

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. ESERCITA LA FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 41

COMPETENZE.

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI;

D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;

F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, CON LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE.

G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

H) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA.

I) PUO' SOSPENDERE TUTTI I DIPENDENTI, DEL COMUNE, RIFERENDONE ALLA GIUNTA, NELLA SUA PRIMA ADUNANZA;

L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL` ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ;

M) IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

N) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 42

LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

- TRA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI ATZARA VANNO ANNOVERATE:

01. L` ASSEMBLEA DI VICINATO, COMPOSTA DA TUTTI I CITTADINI MAGGIORENNI DEL VICINATO. SI RIUNISCE UNA VOLTA ALL`ANNO, O SU RICHIESTA SCRITTA DI UN QUINTO DEI CITTADINI RESIDENTI. HA COMPITI CONSULTIVI E DI PROPOSTA.

02. IL COMITATO DI VICINATO, COMPOSTO DA TRE PERSONE, VIENE ELETTO A SCRUTINIO SEGRETO DALL`ASSEMBLEA DI VICINATO, OGNI CINQUE ANNI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI, SECONDO MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. IL DELEGATO DI VICINATO CHE VIENE ELETTO DAL COMITATO DI VICINATO, ED HA COMPITI CONSULTIVI EDI PROPOSTA, PARTECIPA ALLE RIUNIONI DI CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO, CON FACOLTA' DI PAROLA, SU ARGOMENTI INERENTI IL RIONE.

04. LA CONSULTA DEGLI EMIGRATI , COMPOSTA DA TUTTI I CITTADINI EMIGRATI IN ITALIA E ALL`ESTERO NATI AD ATZARA, O CHE VI ABBIANO RISIEDUTO PER ALMENO CINQUE ANNI. SI RIUNISCE UNA VOLTA ALL`ANNO, NEI MESI ESTIVI, HA COMPITI DI PROPOSTA E INIZIATIVA SU ARGOMENTI INERENTI LA CONDIZIONE DEGLI STESSI.

05. I DELEGATI DEGLI EMIGRATI, ELETTI A SCRUTINIO SEGRETO DALLA CONSULTA DEGLI EMIGRATI IN NUMERO DI SEI.

06. LA COMPAGNIA BARRACELLARE, FORMATA A NORMA DI LEGGE REGIONALE IL COMUNE, INOLTRE, ISTITUISCE L`ALBO DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI E FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI E SOCIALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE, IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E SIMILI. PUO' DEMANDARE AD UN COMITATO DI ASSISTITI, ISTITUITO APPOSITAMENTE, LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER GLI ANZIANI L`ASSISTENZA DOMICILIARE, MENSA, LAVANDERIA E ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SOGGIORNI ESTIVI E, TRASFERENDO LORO, CON ANTICIPAZIONI, LE RISORSE FINANZIARE.

02. GLI UTENTI DEI SERVIZI POSSONO COSTITUIRSI IN COMITATI DI GESTIONE, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, CHE NE DEFINISCE LE

FUNZIONI, GLI ORGANI RAPPRESENTATIVI ED I MEZZI.

03. I COMITATI DI GESTIONE RIFERISCONO ANNUALMENTE DELLA LORO ATTIVITA', CON UNA RELAZIONE INVIATA AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 43

CONSULTAZIONI.

01. IL COMUNE CONSULTA, ANCHE SU LORO RICHIESTA, LE ORGANIZZAZIONI DEI SINDACATI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, LE ORGANIZZAZIONI DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI E POLITICHE.

ART. 44

DIRITTO DI PETIZIONE.

01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 43 , COMMA 01 , POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'. ENTRO 40 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESPRIMERE LE SUE VALUTAZIONI.

ART. 45

DIRITTO D'INIZIATIVA.

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN DECIMO DEL CORPO ELETTORALE, RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) TRIBUTI E BILANCIO;
- C) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'.
- D) DESIGNAZIONI E NOMINE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

05. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. A TAL FINE, I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO O DELLO SCHEMA, DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 46

REFERENDUM CONSULTIVO.

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE; E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.

02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN QUINTO DELLA POPOLAZIONE ELETTORALE, RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE. ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO 02

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE.

ART. 47

PUBBLICITA' DEGLI ATTI.

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE, SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, DELLA GAZZETTA UFFICIALE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ELABORA UN BOLLETTINO INFORMATIVO SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DEGLI UFFICI, DA INVIARE A TUTTI I CITTADINI RESIDENTI E AGLI EMIGRATI.

04. VIENE INOLTRE ISTITUITA, PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, UN'AGENZIA DI SERVIZIO RIVOLTA ALLA CREAZIONE DI SPORTELLI SPECIFICI INFORMATIVI, IN MATERIA DI: LAVORO' SCUOLA, TURISMO E FORMAZIONE. ESSA SARA' COMPOSTA DA UN GRUPPO INTERASSESSORIALE E DA UN DIPENDENTE COMUNALE, O DA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

ART. 48

DIRITTO DI ACCESSO.

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE O DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E

PROVVEDIMENTI, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

03. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 10 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO, ED AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IN POSSESSO, E' ISTITUITO IDONEO UFFICIO PRESSO IL QUALE SONO FORNITE TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 49

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI.

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE, E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE O SETTORI FUNZIONALI, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 37 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO, E PRECISAMENTE: AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE, AREA TECNICO MANUTENTIVA E AREA SOCIO ASSISTENZIALE CULTURALE.

04. VIENE ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN RAPPRESENTANTE SINDACALE AZIENDALE.

ART. 50

PERSONALE.

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. C) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

D) L'ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 .

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 51

SEGRETARIO COMUNALE.

01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI.

02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E I FUNZIONARI ESAMINANO COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULANO AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

ART. 52

VICE SEGRETARIO.

01. IL VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

02. E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA I RESPONSABILI DELLA QUALIFICA APICALE AVENTI NON MENO DI DIECI ANNI DI ANZIANITA', CON VOTO SEGRETO CHE RIPORTI L'APPROVAZIONE DEI TRE QUINTI DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

ART. 53

COMPITI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

01. I RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE, DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI SONO PREDISPOSTI, DEL RENDIMENTO E DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE LORO DIPENDENZE, DELLA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE.

CAPO 02

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

ART. 54

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE.

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA' REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' NECESSARIA LA

MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, ESPRIMENDO UNA SOLA PREFERENZA A MEZZO DI SCHEDA SEGRETA.

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE, PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

ART. 55

ISTITUZIONI.

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI, DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL PRESIDENTE E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL SUO SENO. EGLI HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E CURA I RAPPORTI DELL'ENTE CON GLI ORGANI COMUNALI.

03. IL PERSONALE E' TRATTO, DI NORMA, DALL'ORGANICO COMUNALE.

04. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 56

VIGILANZA E CONTROLLI.

01. IL COMUNE ESERCITA POTERI DI INDIRIZZO E CONTROLLO, SUGLI ENTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI, ANCHE ATTRAVERSO L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI FONDAMENTALI, CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI O DAGLI STATUTI CHE NE DISCIPLINANO L'ATTIVITA'.

02. SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE LA VIGILANZA SUGLI ENTI, ISTITUZIONI, AZIENDE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

TITOLO 05

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 57

DEMANIO E PATRIMONIO.

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL PATRIMONIO.

ART. 58

CONTRATTI.

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI, LE CONVENZIONI CON LIBERI PROFESSIONISTI PER PROGETTAZIONI E DIREZIONE DEI LAVORI IL CUI INCARICO SIA STATO DATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ED APPALTI PERIODICAMENTE RICORRENTI, RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULA.

ART. 59

CONTABILITA' E BILANCIO.

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL' ASSESSORE COMPETENTE, AI SENSI DELL' ARTT. 37 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI. ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI INSIEME, RISPETTIVAMENTE, AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE:

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 60

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO.

01. I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A VERIFICARE TRIMESTRALMENTE, LA RISPONDEZZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL' AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE.

02. IN CONSEGUENZA, I PREDETTI RESPONSABILI PREDISPONGONO APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONGONO LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI AL SINDACO E AL COMPETENTE ASSESSORE.

03. IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA E' TENUTO AL CONTROLLO DEL CONTO ECONOMATO, GESTITO DA ALTRO DIPENDENTE.

ART. 61

CONTROLLO DI GESTIONE.

01. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI EXTRA-CONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

TITOLO 06

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 62

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO.

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL' AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

02. SPETTA AI SINGOLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI.

ART. 63

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI.

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE, ED AI CITTADINI, AI SENSI DELL' ARTT. 48 DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. A), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI.

TITOLO 07

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 64

MODALITA'.

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.